

## Valutazione dei rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza

Con riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Capo II, Titolo I), il datore di lavoro deve valutare specificamente i rischi per la sicurezza e la salute di tali lavoratrici, tenendo conto dei rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici, biologici ecc.

In primo luogo il datore di lavoro deve provvedere a informare le lavoratrici circa la valutazione del rischio effettuata e le misure di prevenzione e protezione adottate, che in genere consistono nella modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro.

Nel caso fosse opportuno, si deve modificare la mansione cui è addetta la lavoratrice gestante o puerpera mediante lo spostamento ad altra attività.

Qualora tali misure non fossero realizzabili per documentati motivi di organizzazione del lavoro o per le caratteristiche produttive, il datore di lavoro deve provvedere ad adibire la lavoratrice ad altre mansioni, previa contestuale informazione scritta al Servizio Ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio.

Nel caso in cui la lavoratrice non potesse essere adibita ad altre mansioni, anche inferiori, il Servizio Ispettivo del Ministero del lavoro può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo della gravidanza fino a sette mesi di età del figlio.